

commerciale sleale l'attore non sarebbe esentato dal pagamento di detto contributo e, per non luogo a provvedere, il procedimento giurisdizionale attinente alla pre-stazione derivante dalla clausola abusiva verrebbe evitato.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/2004 («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»); GU L 149, pag. 22.

(²) GU L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) il 26 agosto 2011 — CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH

(Causa C-435/11)

(2011/C 340/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: CHS Tour Services GmbH

Resistente: Team4 Travel GmbH

Questione pregiudiziale

Se l'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (¹), relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), debba essere interpretato nel senso che, in caso di pratiche commerciali ingannevoli di cui all'art. 5, n. 4, della direttiva, sia inammissibile un esame specifico dei criteri di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149, pag. 22).

Impugnazione proposta il 31 agosto 2011 dalla Bavaria NV avverso la sentenza pronunciata il 16 giugno 2011 dal Tribunale (Sesta Sezione ampliata), nella causa T-235/07, Bavaria NV/Commissione europea

(Causa C-445/11 P)

(2011/C 340/14)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Bavaria NV (rappresentanti: O.W. Brouwer, P.W. Schepens e N. Al-Ani, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare i punti 202-212, 252-255, 288, 289, 292-295, 306, 307 e 335 della sentenza del Tribunale 16 giugno 2011;
- rinviare la causa al Tribunale o annullare, almeno parzialmente, la decisione impugnata (¹);
- condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, la ricorrente considera che il Tribunale ha interpretato erroneamente il diritto dell'Unione — in particolare l'art. 101, n. 1, TFUE — che ha violato il principio della certezza del diritto e che è incoerente il suo ragionamento per determinare la data dell'inizio dell'infrazione. La riunione 27 febbraio 1996 non fa parte dell'infrazione e non può costituire il momento d'inizio di una serie di riunioni aventi fini anticoncorrenziali. Il Tribunale, nella misura in cui considera che il solo fatto della riunione del 27 febbraio 1996 sia stato qualificato come riunione «Catherijne» dimostra che tale riunione perseguiva fini anticoncorrenziali, non tiene conto della decisione impugnata ed eccede la sua giurisdizione. Il metodo usato dal Tribunale per constatare la serie di riunioni aventi fini anticoncorrenziali non può essere utilizzato per determinare la data d'inizio dell'infrazione. Inoltre, il Tribunale ha mostrato incoerenze nel suo ragionamento concludendo che una mera dichiarazione della InBev può essere sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il principio della parità di trattamento (e non ha fornito una motivazione sufficiente), concludendo che la decisione impugnata non può essere paragonata a cause precedenti nel medesimo settore e in particolare con la decisione della Commissione nel caso 2003/569 (²) — Interbrew en Alken-Maes. Inoltre, non era oggettivamente giustificato trattare diversamente le imprese di cui trattasi nelle cause citate.